SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 maggio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2019.

Sospensione del sig. Piero Camber dalla carica di consigliere regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Trieste - Ufficio territoriale del Governo - Prot. n. 3001 del 17 gennaio 2019, con la quale viene trasmesso il dispositivo della sentenza di condanna non definitiva, emessa il 21 dicembre 2018, dalla Corte di appello di Trieste, a seguito dell'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 402/2016 emessa il 18 aprile 2016 - che condanna il sig. Piero Camber, consigliere regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla pena di mesi undici e giorni venti di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata corrispondente alla pena inflitta, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 314 (peculato) del codice penale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, tra i quali è contemplato anche il reato di peculato (art. 314 c.p.);

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione del dispositivo della sentenza emessa il 21 dicembre 2018, con la quale il sig. Piero Camber, è stato condannato alla pena di mesi undici e giorni venti di reclusione, colpevole del reato di peculato di cui all'art. 314 codice penale decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2018, è accertata la sospensione del sig. Piero Camber, dalla carica di consigliere regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 27 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

19A02752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Sergio Mazzia, dal viceprefetto aggiunto dott. Marco Oteri e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Maria Talarico;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla criminalità organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 750

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica è stato sciolto per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.
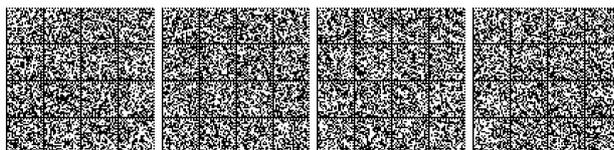
Le iniziative intraprese dall'organo di gestione straordinaria hanno prodotto positivi risultati nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione, ma sono state interrotte a seguito della sentenza pubblicata lo scorso 22 febbraio, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato il provvedimento di scioglimento con conseguente reinsediamento, in data 27 febbraio 2019, della disciolta compagine di Governo dell'ente. Peraltro, il 25 marzo 2019 - per effetto del decreto del Consiglio di Stato del 22 marzo 2019 che ha sospeso l'esecutività della pronuncia di primo grado - si è nuovamente insediata la commissione straordinaria, dando ulteriore impulso all'attività di risanamento amministrativo e di riconduzione del comune alla legalità.

Nell'approssimarsi del termine di scadenza della gestione commissariale, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione dello scorso 25 marzo, ha evidenziato che le azioni avviate dall'organo straordinario - anche a causa della menzionata interruzione - devono essere proseguite per portare a termine il processo di legalizzazione e che, pertanto, è necessario disporre una proroga della durata dello scioglimento dell'organo consiliare. Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di proroga sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella riunione tenuta il 25 marzo 2019 con la partecipazione del procuratore generale della Repubblica presso la locale corte di appello e del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale - Direzione distrettuale antimafia.

Più nel dettaglio, la commissione straordinaria ha prioritariamente perseguito l'obiettivo del risanamento della situazione gravemente deficitaria del comune attraverso una forte spinta alle azioni di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria e di recupero delle morosità, anche con l'intento di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario dell'istituzione locale. In tale direzione, si è reso necessario procedere ad una generale riorganizzazione degli uffici preposti all'accertamento dei tributi comunali nonché ad una implementazione dell'apparato burocratico per scongiurare la prescrizione dei ruoli.

Nel settore delle occupazioni di suolo pubblico, l'organo di gestione straordinaria ha impartito rigorose direttive al comando di polizia municipale al fine di risolvere le gravi criticità riscontrate in sede ispettiva quali il diffuso disordine documentale e l'incapacità di garantire adeguati livelli di riscossione delle relative entrate tributarie. È inoltre in corso di completamento una capillare attività di controllo degli esercizi commerciali su suolo pubblico onde garantire la puntuale applicazione delle sanzioni pecuniarie previste in caso di occupazioni *sine titulo* o comunque irregolari.

La rilevanza delle iniziative in argomento richiede che le stesse siano portate a compimento dalla medesima commissione che le ha intraprese in modo da evitare che indebite interferenze, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

La commissione straordinaria ha poi provveduto ad implementare la sorveglianza dei beni confiscati alla criminalità organizzata per impedirne utilizzi indebiti, attivando anche mirate sinergie con le associazioni presenti nel territorio comunale al fine di garantirne un'efficiente gestione. È stato altresì dato impulso alla procedura di assegnazione all'arma dei carabinieri di due appartamenti confiscati alle consorterie locali e sono in fase di perfezionamento le verifiche propedeutiche alla concessione di un immobile in favore di una delle predette associazioni.

Il completamento di tali iniziative avrà un sicuro impatto positivo e favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle norme possano tradursi in benefici per la popolazione.

Nel settore ambientale, poi, è stato attivato il servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti solidi urbani e sono state intraprese incisive azioni per contrastare gli elevati livelli di evasione fiscale tra cui un attento monitoraggio delle utenze basato sull'incrocio tra i dati catastali e quelli risultanti dall'anagrafe tributaria. Inoltre, atteso che il servizio di raccolta rifiuti è svolto in regime di proroga di un affidamento disposto nel 2009, l'organo di gestione straordinaria ha dato avvio agli adempimenti necessari per l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica da espletare per il tramite della stazione unica appaltante della città metropolitana di Reggio Calabria.

Ogni attenzione va prestata affinché la menzionata attività si svolga al riparo da interessi anomali ed in modo da garantirne la piena legittimità e neutralità.

Sono stati, inoltre, avviati sia il procedimento per la demolizione dell'immobile abusivo attualmente adibito a mercato ittico sia il conseguente *iter* per il trasferimento del mercato in un altro stabile, previa verifica del possesso dei requisiti di legge per la regolare assegnazione delle concessioni. Al riguardo, è stato anche predisposto un progetto di riqualificazione dell'area interessata dalla demolizione, che è in corso di valutazione da parte dei competenti uffici regionali.

Le azioni intraprese iniziano a dare i primi segnali positivi ed hanno consentito di attivare percorsi virtuosi per la risoluzione delle molteplici problematiche che hanno causato lo scioglimento degli organi elettivi. Nondimeno, la gravità del condizionamento di tipo mafioso, tuttora presente nel tessuto economico e sociale, è tale da rendere necessaria una proroga del mandato della commissione sia per consolidare i risultati conseguiti nella prima fase di gestione straordinaria sia per portare a conclusione le procedure di risanamento attualmente in via di definizione.

Anche con riferimento al servizio idrico, la commissione straordinaria ha predisposto mirati interventi di efficientamento della rete idrica e di contrasto degli usi impropri dell'acqua pubblica nonché un piano di razionalizzazione delle risorse idriche per la stagione estiva mentre nel settore della sicurezza urbana sono stati infine programmati specifici interventi intesi a ripristinare la piena funzionalità del sistema comunale di videosorveglianza, per la cui implementazione l'organo di gestione straordinaria ha predisposto un progetto in relazione al quale è stata richiesta la concessione di appositi finanziamenti statali.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in essere e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e considerata la complessità delle azioni di bonifica intraprese dall'organo straordinario.

Ritengo, pertanto, che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, lo scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 28 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal dott. Francesco Alecci - prefetto a riposo, dalla dott.ssa Maria Grazia Colosimo - viceprefetto e dalla dott.ssa Desirèe D'Ovidio - dirigente di seconda fascia di Area I.

Visto il proprio decreto, in data 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018, con il quale il dott. Rosario Fusaro, dirigente di seconda fascia di Area I, è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dott.ssa Desirèe D'Ovidio;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore in-

tervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 750

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata la cui perdurante ingerenza nel tessuto economico - sociale locale è stata accertata da recenti indagini giudiziarie.

Tale programma è stato interrotto a seguito della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale Lazio del 22 febbraio 2019 con la quale è stato annullato il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale cui è conseguito, in data 28 febbraio 2019, il nuovo insediamento della disciolta compagine amministrativa. In data 25 marzo 2019, all'esito della decisione del Consiglio di Stato del 23 marzo 2019, che ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado e confermato la legittimità del provvedimento di scioglimento, si è reinsediata la commissione straordinaria, dando nuovo impulso all'attività di risanamento.

Nell'approssimarsi del termine di scadenza della gestione commissariale, il prefetto di Catanzaro, con proposta del 26 marzo 2019, ha rappresentato che l'attività posta in essere dall'organo commissariale, anche a causa della menzionata interruzione, deve essere proseguita per completare il processo di legalizzazione ed è pertanto necessario disporre una proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale. Tale valutazione è stata condivisa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 25 c.m. alla presenza, tra gli altri, del rappresentante della locale procura distrettuale antimafia.

L'attività della commissione straordinaria è prioritariamente intervenuta nell'ambito dei servizi amministrativi a domanda individuale e, in particolare, in quello sportivo e culturale.

A tal riguardo l'organo di gestione straordinaria ha prioritariamente posto in essere una serie di adempimenti finalizzati ad eliminare le cause inagibilità di tre stadi comunali, di due teatri municipali e del palazzetto dello sport - che erano regolarmente utilizzati dalla cittadinanza - procedendo anche, per taluni di essi, all'aggiornamento catastale.

Tuttavia alcune procedure amministrative relative alle menzionate strutture sono ancora in itinere conseguentemente, la proroga della gestione straordinaria si rende necessaria per portare a termine le iniziative avviate e consentire alla cittadinanza di usufruire, in condizioni di sicurezza, dei menzionati beni comunali.

L'attività della commissione straordinaria ha interessato anche il riordino dell'apparato burocratico al fine di disporre un diverso assetto organizzativo.

In tale ambito sono state avviate le procedure per l'incremento del numero dei dirigenti in servizio e nel contempo è stata disposta la revoca e l'avvicendamento di alcuni dirigenti con una diversa distribuzione dei settori in attuazione dei regolamenti comunali.

Sono inoltre in corso di istruttoria le procedure per il reclutamento di alcuni dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il completamento di tali iniziative consentirà all'amministrazione di implementare le risorse umane e garantire una gestione dell'ente locale in linea con i principi di legalità e buon andamento.

Il prosieguo della gestione commissariale, peraltro, garantirà non solo che le procedure disposte proseguano in linea con i menzionati principi di legalità ma anche nel rispetto dei parametri finanziari fissati dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, avviata nel 2014 al quale il Comune di Lamezia Terme è sottoposto.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 28 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02757

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2019.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Ponte di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 settembre 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Ponte di Piave (Treviso) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Pietro Signoriello;

Considerato che il dott. Pietro Signoriello non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Nicola De Stefano è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di Ponte di Piave (Treviso) in sostituzione del dott. Pietro Signoriello, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 2018, il consiglio comunale di Ponte di Piave (Treviso) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Pietro Signoriello.

Considerato che il dott. Pietro Signoriello, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Vicenza, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Ponte di Piave (Treviso), del dott. Pietro Signoriello con il dott. Nicola De Stefano.

Roma, 10 aprile 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Eraclea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Eraclea (Venezia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° marzo 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Eraclea (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Vivola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Eraclea (Venezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mirco Mestre.

Il citato amministratore, in data 1° marzo 2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Venezia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 marzo 2019.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Eraclea (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Vivola, in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 10 aprile 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02761
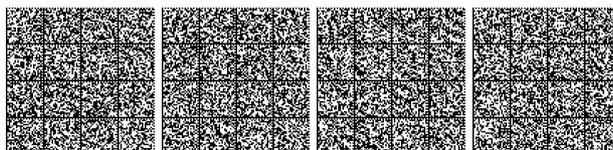
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Loiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Loiano (Bologna);

Considerato altresì che, in data 26 marzo 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Loiano (Bologna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Loiano (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Patrizia Carpani.

Il citato amministratore, in data 26 marzo 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Loiano (Bologna).

Roma, 10 aprile 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02762

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2019.

Ulteriori misure per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *e)*, dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle aree portuali di Genova e Savona-Vado a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 APRILE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 28, comma 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e con la quale sono stati stanziati complessivi euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2019 con cui il predetto stanziamento è stato integrato di euro 95.780.541,94, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 28, comma 1, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che con deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottarsi in attuazione del disposto della lettera *f)*, del comma 2, dell'art. 25 del medesimo provvedimento, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019;

Viste le note del Presidente della Regione Liguria-Commissario delegato del 21 febbraio e del 18 marzo 2019 con le quali è stata rappresentata la necessità di attuare gli interventi volti alla messa in sicurezza dei territori e a tutelare l'incolumità pubblica in conseguenza dei gravi danni subiti ai porti di Genova e Savona-Vado;

Vista la nota dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale dell'11 marzo 2019, con la quale la
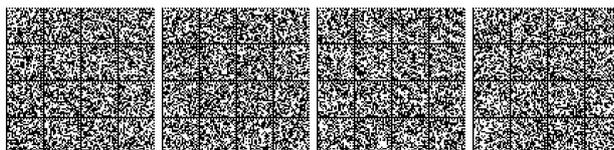
medesima comunica di aver già provveduto a stanziare sul proprio bilancio le risorse necessarie;

Ritenuto necessario avviare con immediatezza gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree portuali di Genova e Savona-Vado nel territorio della Regione Liguria a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'8 aprile 2019, prot. n. CG/19201;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In relazione agli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il Presidente della Regione Liguria - commissario delegato provvede agli interventi di cui alla lettera *e)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nelle aree portuali di Genova e Savona-Vado a valere sulle risorse stanziate sul bilancio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, nel limite di euro 39.945.000,00.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regioni interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A02785

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 aprile 2019.

Approvazione del certificato per l'assegnazione, nell'anno 2019, del contributo ai comuni per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 1, dell'art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2017) come modificato dall'art. 17-*quater*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2017), che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.»;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione»;

Rilevata la necessità di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità ed, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3-*bis* e 4 del citato art. 41-*bis*;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonché le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Comuni destinatari del contributo

1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto per l'anno 2019 dall'art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 17-*quater*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui al successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello di certificazione informatizzato con il quale i comuni, individuati con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, comunicano la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche per l'anno 2019.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area Certificati».

Art. 3.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 giugno 2019, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 4.

Istruzioni e specifiche

1. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3.

3. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce le disposizioni per l'anno 2019 contenute nel precedente decreto 27 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2019

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

MODELLO A

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - **ANNO 2019**

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

Comune di (Prov.) Codice Ente ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Visto l'articolo 41-bis - rubricato "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico" – del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in supplemento ordinario n. 31, relativo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 23 giugno 2017), come modificato dall'articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 5 dicembre 2017);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Dichiara

ai sensi dell'articolo 41-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

☐ l'avvenuto adempimento alla trasmissione alla banca dati BDAP (di cui all'art. 18, comma 2 del d.lgs. 118/2011) dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2018;

☐ i contributi, di seguito richiesti e riferiti ad interventi su immobili pubblici, riguardano immobili pubblici di cui questo comune ha la proprietà o il possesso;

☐ i contributi, di seguito richiesti, non sono superiori all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi.

Chiede

ai sensi dell'articolo 41-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contributo per l'anno 2019 per le progettazioni di seguito specificate:

Livello progettuale da realizzare : ☐ definitivo ☐ esecutivo

Codice unico progetto "**ATTIVO**" - CUP (formato A99A99999999999) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico:

____

L'opera è inserita in uno strumento programmatorio ________

Descrizione strumento programmatorio ____________________________

La progettazione riguarda :

☐ a) Investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

☐ b) Investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

☐ c) Interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

Costo complessivo della progettazione __________ Quota parte già finanziata da altri enti __________ Richiesta contributo __________

Totale contributi richiesti 0,00

La compilazione della certificazione **non è ancora conclusa**.
Se si ritiene di aver inserito tutte le informazioni necessarie nella certificazione, cliccare sul tasto "CONFERMA" per concludere la compilazione. Se i contenuti risulteranno coerenti il presente messaggio sarà sostituito da uno di corretta compilazione e di invito ad apporre le firme da parte dei soggetti abilitati.

CONFERMA

20 / 2019

19A02754
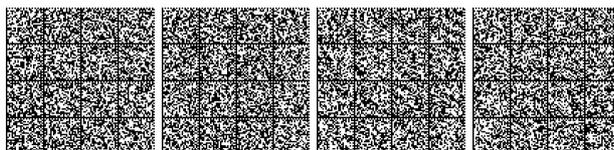
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 dicembre 2018.

Rettifica del decreto n. 1682/Ric. dell'8 novembre 2007, di concessione di agevolazioni, già rettificato con decreto n. 2675 del 9 novembre 2016. (Decreto n. 3373).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – supplemento ordinario n. 19, in particolare l'allegato 1 – punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto direttoriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi progetti Strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto direttoriale n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo Investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», e in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;
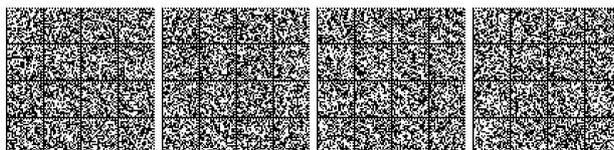
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM28913, presentata in data 31 marzo 2006, a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, da Elettrolux Home Products Italy S.p.a., Italcementi S.p.a., Sirap-Gema S.p.a., Industrie Fincuoghi S.p.a., Parà S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale n. 335/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM28913;

Visto il decreto direttoriale n. 1682/Ric. dell'8 novembre 2007, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM28913, per un importo totale di € 9.434.260,99 gravante per € 1.415.139,15 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, € 7.127.209,66 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed € 801.912,18 nella forma di credito ordinario;

Visto il decreto direttoriale n. 2675 del 9 gennaio 2016 con il quale è stato rettificato il decreto direttoriale n. 1682/Ric. dell'8 novembre 2007 relativamente alla presa d'atto delle rinunce alle agevolazioni concesse ai proponenti Fincuoghi S.p.a. ed Elettrolux Italia S.p.a., al riconoscimento della ulteriore proroga di dodici mesi, con conseguente slittamento della data di conclusione del progetto dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2011, ed al variazione delle agevolazioni riconosciute per un importo totale pari a € 3.577.061,01, di cui € 2.736.451,67 nella forma di credito agevolato (CA) sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti, € 304.050,19 nella forma di credito ordinario (CO), ed € 536.559,15 nella forma di contributo nella spesa (CS) sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato;

Vista la nota circolare MIUR del 26/01/2015, prot. n. 1552, recante «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi progetti strategici (GPS);

Vista la nota pervenuta al MIUR in data 6 settembre 2017, prot. n. 14520, successivamente integrata con nota della Sirap-Gema S.p.a. pervenuta in data 8 settembre 2017, prot. n. 14640, con cui la coproponente Italcementi S.p.a. ha comunicato la rinuncia alle attività da parte della società Sirap-Gema S.p.a. ed ha confermato il proprio interesse al programma di ricerca;

Vista la nota del 19 settembre 2017, prot. n. 15304, con la quale il Ministero ha comunicato la presa d'atto della rinuncia alle attività progettuali da parte della società Sirap-Gema S.p.a. e della manifestazione di interesse al proseguimento del programma di ricerca da parte di Italcementi S.p.a. ed ha richiesto di fornire puntuali elementi informativi circa l'avvenuta regolare conclusione delle attività alla data del 30 giugno 2011;

Viste le note del 02/10/2017, prot. MIUR n. 16192 del 5 ottobre 2017, e del 9 ottobre 2017, prot. MIUR n. 16529 del 10 ottobre 2017, con cui Italcementi S.p.a. e Sirap-Gema S.p.a. hanno, rispettivamente, trasmesso le dichiarazioni con le quali comunicano che il programma è stato concluso e che le attività progettuali sono state portate a compimento;

Vista la nota del 28 febbraio 2018, prot. n. 3273, con la quale il Ministero ha invitato le beneficiarie a formalizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in conformità al modello specificamente previsto e incluso in allegato alla nota stessa, richiedendo altresì di fornire indicazioni esaustive nel merito dell'industrializzazione dei risultati progettuali della ricerca;

Vista la nota del 6 marzo 2018, prot. MIUR n. 3814 del 7 marzo 2018, con la quale la società Sirap-Gema S.p.a. ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio confermando la rinuncia alle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa che di finanziamento in forma di credito agevolato e ordinario, rappresentando altresì difficoltà nel merito all'industrializzazione dei risultati del progetto;
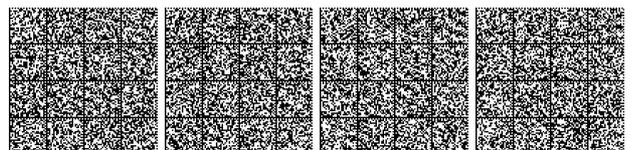
Vista la nota del 29 marzo 2018, prot. MIUR n. 5834 del 30 marzo 2018, con la quale la società Italcementi S.p.a. ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rappresentando che le attività progettuali si sono concluse in data 30 giugno 2011 e comunicando di voler usufruire unicamente dell'agevolazione in forma di contributo nella spesa, rinunciando al finanziamento sia nella forma di credito agevolato, sia nella forma di credito ordinario;

Vista la nota dell'8 maggio 2018, prot. n. 8313, con la quale il Ministero ha reiterato alla società Italcementi S.p.a. la richiesta di chiarimenti in merito all'industrializzazione dei risultati progettuali della ricerca;

Vista la nota del 28 maggio 2018, prot. MIUR n. 9592 del 29 maggio 2018, con la quale la società Italcementi S.p.A. ha riscontrato la suindicata richiesta trasmettendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale viene rappresentato, tra l'altro, che la fase di industrializzazione è stata realizzata con esito positivo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto DM28913, all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto direttoriale n. 1682/Ric. dell'8 novembre 2007, di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, successivamente rettificato con decreto direttoriale n. 2675 del 9 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1682/Ric. dell'8 novembre 2007 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, successivamente rettificato con decreto direttoriale n. 2675 del 9 novembre 2016, per il progetto DM28913 sono disposte le seguenti variazioni:

revoca totale delle agevolazioni concesse alla Sirap-Gema S.p.a. a seguito di espressa rinuncia;

revoca parziale delle agevolazioni concesse al soggetto beneficiario Italcementi S.p.a. a seguito di espressa rinuncia al finanziamento sia in forma di credito agevolato, sia in forma di credito ordinario, con conseguente fruizione delle agevolazioni esclusivamente nella forma di contributo nella spesa e perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa.

2. Le risorse necessarie per l'intervento di cui al precedente comma 1. sono rideterminate complessivamente in € 304.359,15, nella forma di contributo nella spesa, per attività di ricerca a valere sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006.

3. Forme, misure, modalità e condizioni di fruizione alle agevolazioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che annullano e sostituiscono quelle allegate al decreto direttoriale n. 1682/Ric. dell'8 novembre 2007, di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, successivamente rettificato con decreto direttoriale n. 2675 del 9 novembre 2016.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1. è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istituto convenzionato provvederà a regolarizzare il solo contratto di contributo nella spesa con il soggetto beneficiario nel rispetto del presente decreto.

3. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione in itinere, della effettiva e valida conclusione del progetto nonché dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2019, n. 1-214
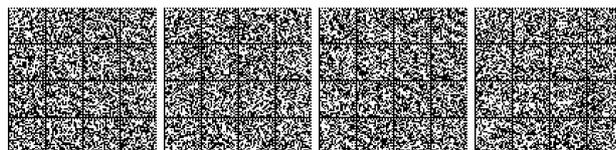
ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS

DM28913

Generalità del Progetto

• Domanda: DM28913 del 31/03/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Ricerca industriale sugli impieghi della fotocatalisi nell'industria nazionale

Inizio Attività: 01/07/2006

Durata mesi: 60

• Beneficiari

ITALCEMENTI SPA
BERGAMO - (BG)

• Costo Totale	€ 2.029.061,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.630.267,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 398.794,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -103.500,00
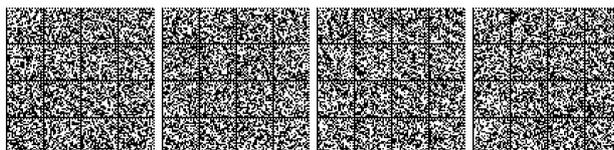
Legge 297/1999 GPS DM28913

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	327.042	-	-	-	-	-	327.042
Spese generali	196.225	-	-	-	-	-	196.225
Attrezzature	180.000	-	-	-	-	-	180.000
Consulenze	216.000	-	-	-	171.000	-	387.000
Prestazioni di terzi	612.000	-	-	-	-	-	612.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	18.000	-	-	-	-	-	18.000
Recuperi (da detrarre)	-90.000	-	-	-	-	-	-90.000
Subtotale	1.459.267	-	-	-	171.000	-	1.630.267
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.459.267	-	-	-	171.000	-	1.630.267

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	136.746	-	-	-	-	-	136.746
Spese generali	82.048	-	-	-	-	-	82.048
Attrezzature	27.000	-	-	-	-	-	27.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	139.500	-	-	-	-	-	139.500
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	27.000	-	-	-	-	-	27.000
Recuperi (da detrarre)	-13.500	-	-	-	-	-	-13.500
Subtotale	398.794	-	-	-	-	-	398.794
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	398.794	-	-	-	-	-	398.794

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28913

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna
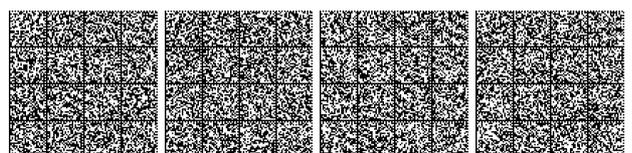
Legge 297/1999 GPS DM28913

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	218.890,05	-	-	25.650,00	-	244.540,05
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	218.890,05	-	-	25.650,00	-	244.540,05

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	59.819,10	-	-	-	-	59.819,10
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	59.819,10	-	-	-	-	59.819,10

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
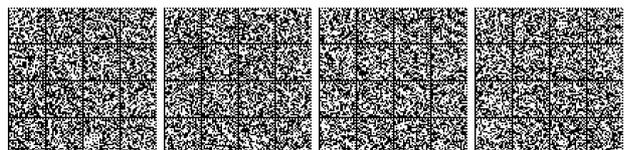
Legge 297/1999 GPS DM28913

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	304.359,15	-	304.359,15
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	304.359,15	-	304.359,15

Condizioni Specifiche

In data 28.5.2010 la proponente Italcementi, in qualità di capofila ha trasmesso la richiesta di ulteriore proroga di n. 12 mesi con conseguente slittamento della data di conclusione del progetto al 30.6.2011.

19A02759
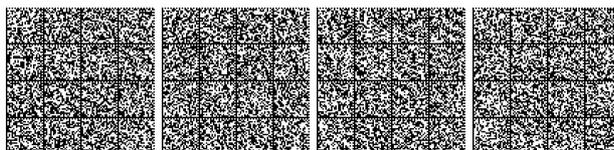
DECRETO 1° febbraio 2019.

Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
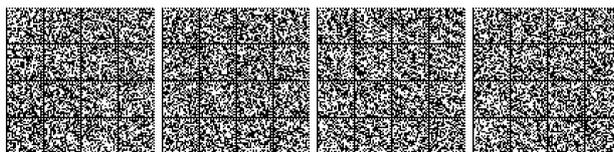
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l'art. 1, comma 160 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)* della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-*bis*, comma 2;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, ed in particolare l'art. 4, comma 3-*quinquies*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad € 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visti i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 28 febbraio 2007, n. 15, recante procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali;

Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica);

Considerato che l'art. 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 3 gennaio 2018 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Dato atto che l'art. 4, comma 3-*quinquies* del richiamato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ha espunto dalla presente procedura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 33028, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e stanziati con la legge n. 232 del 2016 e rimodulati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la nota del 28 dicembre 2018, prot. n. 24976, acquisita al protocollo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35880 del 28 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, ha trasmesso i pareri espressi dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che dall'utilizzo mediante attualizzazione dei citati contributi decennali non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. n. 33028 del 20 dicembre 2018 sono iscritti, per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, sono state ripartite su base regionale le citate risorse ed è stata individuata per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis* della richiamata legge n. 350 del 2003, è risultato che, dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo dei contributi recati dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminati dalla legge n. 232 del 2016, mediante la stipula di mutui a valere sui contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui decorrenti dal 2018 al 2027, al fine di consentire l'attuazione del complessivo Piano di edilizia scolastica;

Ritenuto, altresì possibile autorizzare gli enti locali di cui agli allegati elenchi dall'Abruzzo al Veneto all'avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto, procedendo alla proposta di aggiudicazione entro il termine di centottanta giorni, in caso di progettazione esecutiva e di trecentosessantacinque giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l'utilizzo — da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 — dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa.

2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI.

4. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.

5. Nel contratto di mutuo stipulato con l'istituto finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzione II e *VI)* e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di bilancio - Ufficio *XVI)*, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

Art. 2.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018.
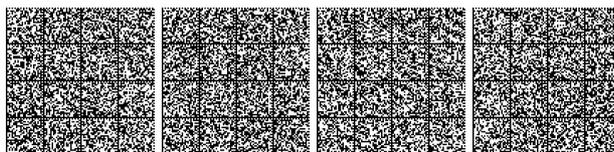
2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.

3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi successivi.

4. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi devono essere versate da parte dello stesso soggetto all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 1° febbraio 2019

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
BUSSETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019, registrazione n. 1-544

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile sul sito web del MIUR al seguente link:http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml

19A02749

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 2019.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Taranto, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Taranto, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Taranto;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2019

Il Ministro: BONAFEDE

19A02753
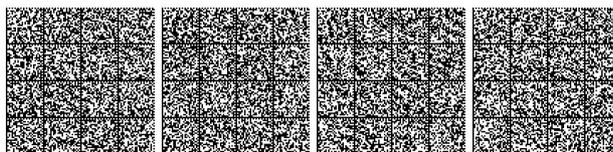
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 591).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, del 10 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, del 11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, del 15 giugno 2017, n. 460, del 18 agosto 2017, n. 475, del 1° settembre 2017, n. 479, del 29 settembre 2017, n. 484, del 20 novembre 2017, n. 489, del 4 gennaio 2018, n. 495, del 26 gennaio 2018, n. 502, del 27 febbraio 2018, n. 510, del 4 maggio 2018, n. 518, del 26 luglio 2018, n. 535, del 10 agosto 2018, n. 538, del 31 ottobre 2018, n. 553, nonché del 15 marzo 2019, n. 581 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
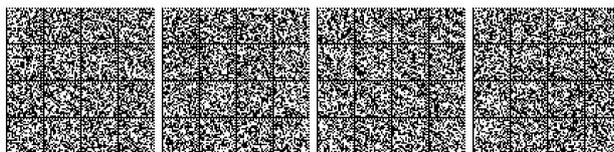
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 510 del 2018, il Comune di Tolentino e l'ERAP Marche provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A02786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 13 marzo 2019.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito: legge n. 145 del 2019) secondo il quale nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e la prima variazione allo stesso, approvati rispettivamente con proprie deliberazioni del 27 novembre 2018 e 19 febbraio 2019;

Vista la propria deliberazione del 20 febbraio 2019, esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, concernente l'ampliamento della pianta organica del personale di ruolo di ulteriori ventuno unità;
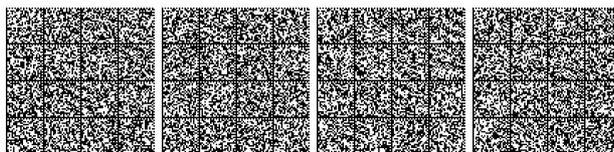
Considerato che la suddetta variazione di bilancio destina interamente il nuovo flusso di finanziamento al potenziamento dell'attività di vigilanza, prioritariamente mediante l'assunzione di nuove risorse in attuazione del citato ampliamento della pianta organica;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2019 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2019, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2018, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2019.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2019, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2018 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori ad euro 10,00.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2019.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2019».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2019, tutti i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito internet (www.covip.it).

5. I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro la data di cui al comma 4, a inviare alla COVIP un'apposita relazione circa la sussistenza delle ragioni dell'esclusione.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 13 marzo 2019

Il presidente: PADULA

19A02758
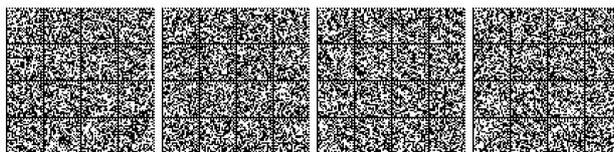
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iruxol».

Estratto determina AAM/PPA n. 281/2019 del 27 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società T.J. Smith & Nephew Limited, con sede legale in PO Box 81, Hessle Road, HU3 2BN - Hull - Gran Bretagna:

medicinale IRUXOL;

confezione A.I.C. n. 023905021 - «1% + 60 U.I. unguento» tubo 30 g,

alla società Smith & Nephew GmbH, con sede legale in Friesenweg 4, Haus 21 - 22763 Amburgo - Germania.

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/316.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, del seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato alla data di entrata in vigore della presente determina:

medicinale «Iruxol» 1% + 60 U.I. unguento tubo 30 g;

A.I.C. confezione 023905021;

lotto 334701.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02763

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 266/2019 del 25 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, con sede legale e domicilio in Dansom Lane - HU8 7DS Hull (UK) (Regno Unito).

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/3153 - MC1/2018/894.

Medicinale: GAVISCON.

Confezioni e numeri A.I.C.:

024352039 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale» flacone 200 ml;

024352054 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse in blister;

024352066 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 36 compresse in blister;

024352078 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse in blister;

024352080 - «500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta» 40 compresse in contenitore;

024352092 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 200 ml;

024352104 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 300 ml;

024352116 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 500 ml;

024352128 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 12 bustine monodose da 10 ml;

024352130 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 20 bustine monodose da 10 ml;

024352142 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml;

024352155 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 16 compresse;

024352167 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse;

024352179 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 32 compresse;

024352181 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse;

024352193 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 16 compresse in blister;

024352205 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 24 compresse in blister;

024352217 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 32 compresse in blister;

024352229 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 48 compresse in blister;

024352231 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 16 compresse in contenitore con tappo a scatto;

024352243 - «250 mg + 133,5 mg compressa masticabile gusto fragola» 20 compresse in contenitore con tappo a scatto;

024352268 - «500 mg + 267 mg polvere orale» 12 bustine;

024352270 - «500 mg + 267 mg polvere orale» 24 bustine;

024352282 - «500 mg + 267 mg polvere orale» 32 bustine.

Medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

034248017 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 100 ml;

034248029 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 125 ml;

034248031 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 140 ml;

034248043 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 200 ml;

034248056 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 250 ml;

034248068 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 500 ml;

034248070 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 180 ml;

034248082 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 80 ml;

034248094 - sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 560 ml;

034248106 - flacone da 150 ml;

034248118 - flacone da 300 ml;

034248120 - flacone da 400 ml;
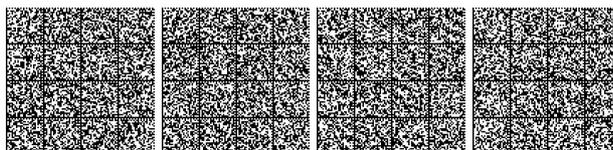
034248132 - flacone da 600 ml;

034248144 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 bustina da 10 ml;

034248157 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 2 bustine da 10 ml;

034248169 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 10 bustine da 10 ml;

034248171 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 20 bustine da 10 ml;

034248183 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 24 bustine da 10 ml;

034248195 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 48 bustine da 10 ml;

034248207 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 80 ml;

034248219 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 100 ml;

034248221 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 150 ml;

034248233 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 140 ml;

034248245 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 125 ml;

034248272 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 180 ml;

034248284 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 200 ml;

034248296 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 250 ml;

034248308 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 300 ml;

034248310 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 400 ml;

034248322 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 560 ml;

034248334 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 600 ml;

034248346 - sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 500 ml;

034248373 - «500 mg + 100 mg compresse masticabili» 60 compresse masticabili in tubo PP;

034248397 - «500 mg + 100 mg compresse masticabili» 12 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034248409 - «500 mg + 100 mg compresse masticabili» 24 compresse masticabili in blister PVC/PE/PVDC/AL;

034248411 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 4 bustine da 10 ml;

034248423 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 1 bustina da 5 ml;

034248435 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 2 bustine da 5 ml;

034248447 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 10 bustine da 5 ml;

034248450 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 20 bustine da 5 ml;

034248462 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 24 bustine da 5 ml;

034248474 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 48 bustine da 5 ml;

034248486 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 12 bustine da 5 ml;

034248498 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 12 bustine da 10 ml;

034248500 - «sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml» 4 bustine da 5 ml.

Medicinale: GAVISCON BRUCIORE E INDIGESTIONE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

041545017 - «500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta» 4 bustine PET/AL/PE da 10 ml;

041545029 - «500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta» 12 bustine PET/AL/PE da 10 ml;

041545031 - «500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta» 24 bustine PET/AL/PE da 10 ml,

alla società: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. (codice fiscale 06325010152), con sede legale e domicilio fiscale in via G. Spadolini n. 7 - 20141 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
«Gaviscon» «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml	024352142	9018BA 9018BB

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
«Gaviscon bruciore e indigestione» «500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta» 24 bustine PET/AL/PE DA 10 ml	041545031	90189B 90189C 90189D 90189E

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
«Gaviscon advance»:		
sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 1 flacone da 500 ml	034248346	90187N
sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 200 ml	034248043	90188A
sospensione orale (1000 mg + 200 mg)/10 ml flac 500 ml	034248068	90187D 90187E 90187F 90187G 90187H 90187J 90187K 90187L 90187M
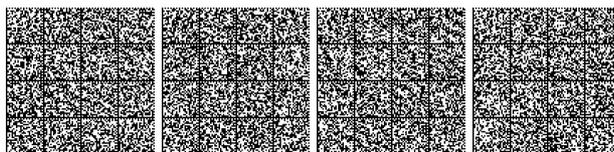
sospensione orale alla menta 1000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml 20 bustine da 10 ml	034248171	9018JF 9018JG 9018JH 9018JJ 9018JK 9018JL 9018JM 9018JN 9018JP 9018JQ 9018JR 9018JS 9018JT 9018JU 9018JV 9018JW 9018JX 9018JY 9019JA 9019JB 9019JC 9019JD 90189F 90189G 90189H 90189J 90189K 90189L 90189M 90189N

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02764

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 265/2019 del 25 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Gran Bretagna).

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/3150 - MC1/2018/893.

Medicinale: BENACTIV GOLA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

033262015 - «2,5 mg/ml collutorio» flacone 160 ml;

033262027 - «8,75 mg pastiglie gusto limone e miele» 16 pastiglie;

033262039 - «8,75 mg pastiglie gusto limone e miele» 24 pastiglie;

033262041 - «2,5 mg/ml spray per mucosa orale» flacone 15 ml;

033262078 - «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto arancia» 16 pastiglie;

033262080 - «8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto arancia» 24 pastiglie.

Medicinale: BENACTIVDOL GOLA.

Confezione e numeri A.I.C.: 043050018 - «8,75 mg/dose spray per mucosa orale» 15 ml in flacone HDPE.

Medicinale: BENAGOL.

Confezioni e numeri A.I.C.:

016242048 - «pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 24 pastiglie;

016242063 - «pastiglie gusto miele e limone» 24 pastiglie;

016242075 - «pastiglie con vitamina C gusto arancia» 24 pastiglie;

016242087 - «pastiglie gusto limone senza zucchero» 24 pastiglie;

016242137 - «pastiglie gusto fragola senza zucchero» 24 pastiglie;

016242149 - «pastiglie gusto miele e limone» 36 pastiglie;

016242152 - «pastiglie con vitamina C gusto arancia» 36 pastiglie;

016242164 - «pastiglie gusto menta fredda» 16 pastiglie;

016242176 - «pastiglie gusto miele e limone» tubo 10 pastiglie;

016242188 - «pastiglia gusto mentolo-eucaliptolo» 16 pastiglie;

016242190 - «pastiglie gusto fragola senza zucchero» 16 pastiglie;

016242202 - «pastiglie gusto miele e limone» 20 pastiglie in tubo da 10 pastiglie;

016242214 - «pastiglie gusto limone senza zucchero» 16 pastiglie;

016242226 - «pastiglie gusto ginger e spezie» 16 pastiglie;

016242238 - «pastiglie con vitamina C gusto arancia» 16 pastiglie;

016242240 - «pastiglie gusto miele e limone» 16 pastiglie;

016242289 - «pastiglie gusto limone senza zucchero» 36 pastiglie in blister PVC-PVDC/AL.

Medicinale: NUROFEN.

Confezioni e numeri A.I.C.:

025634015 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

025634041 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse;

025634092 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in astuccio rigido;

025634128 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio;

025634130 - «400 MG compresse rivestite» 12 compresse in PVC/PVDC/alluminio.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

034102018 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

034102020 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

034102246 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

034102259 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

034102261 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

034102273 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore;

034102386 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

034102398 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

034102400 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

034102412 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore;

034102424 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice;

034102436 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

034102448 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con cucchiaio dosatore;

034102451 - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con cucchiaio dosatore.

Medicinale: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

034246013 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

034246025 - «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 24 compresse rivestite.
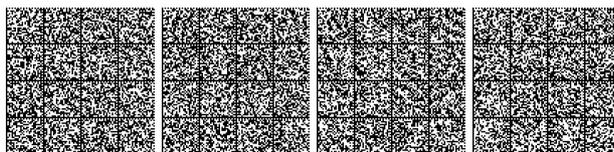
Medicinale: NUROFENCAPS.

Confezioni e numeri A.I.C.:

041860014 - «400 mg capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860026 - «400 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860038 - «400 mg capsule molli» 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860040 - «400 mg capsule molli» 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860053 - «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860065 - «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860077 - «400 mg capsule molli» 16 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860089 - «400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860091 - «400 mg capsule molli» 24 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860103 - «400 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860115 - «400 mg capsule molli» 40 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041860127 - «400 mg capsule molli» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: NUROFENELLE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

037916018 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister PVC/AL;

037916044 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse in blister PVC/AL;

037916107 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: NUROFENIMMEDIA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

034061010 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

034061022 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse.

Medicinale: NUROFENKID FEBBRE E DOLORE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

044247017 - «100 mg capsule molli masticabili» 2 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247029 - «100 mg capsule molli masticabili» 4 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247031 - «100 mg capsule molli masticabili» 6 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247043 - «100 mg capsule molli masticabili» 8 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247056 - «100 mg capsule molli masticabili» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247068 - «100 mg capsule molli masticabili» 12 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247070 - «100 mg capsule molli masticabili» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247082 - «100 mg capsule molli masticabili» 16 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247094 - «100 mg capsule molli masticabili» 18 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247106 - «100 mg capsule molli masticabili» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247118 - «100 mg capsule molli masticabili» 22 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247120 - «100 mg capsule molli masticabili» 24 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247132 - «100 mg capsule molli masticabili» 26 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247144 - «100 mg capsule molli masticabili» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247157 - «100 mg capsule molli masticabili» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044247169 - «100 mg capsule molli masticabili» 32 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Medicinale: NUROFENTEEN.

Confezioni e numeri A.I.C.:

035677018 - 4 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677020 - 6 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677032 - 10 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677044 - 12 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677057 - 20 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677069 - 24 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677071 - 30 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677083 - 36 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677095 - 40 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677107 - 48 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677119 - 4 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677121 - 6 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677133 - 10 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677145 - 12 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677158 - 20 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677160 - 24 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677172 - 30 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677184 - 36 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677196 - 40 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677208 - 48 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677210 - 18 compresse orodispersibili menta in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg;

035677222 - 18 compresse orodispersibili limone in blister PVC/AL/poliamide/AL da 200 mg.

Medicinale: SCHOLLMED ONICOMICOSI.

Confezioni e numeri A.I.C.:

045830015 - «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone da 2,5 ml;

045830027 - «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone da 3 ml,

alla società: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. (codice fiscale 06325010152), con sede legale e domicilio fiscale in via G. Spadolini n. 7 - 20141 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
«Nurofen febbre e dolore»:		
«bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice	034102020	90186A 90186B
«bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice	034102261	90186C 90186D 90186E

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
«Benactiv gola» «2,5 mg/ml spray per mucosa orale» flacone 15 ml	033262041	B190445 B190446 B190447 B190448

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
«Benactivdol gola» «8,75 mg/dose spray per mucosa orale» 15 ml in flacone HDPE	043050018	2266W1 2296W1 003X1 033X1 054X2 103X2 130X1 133X1 136X1

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
«Schollmed onicomicosi» «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone da 2,5 ml	045830015	251216L/1 251220L/1 251221L/1

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02765

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox».

Estratto determina IP n. 257 del 9 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml collirio, Solucao dal Portogallo con numero di autorizzazione 5218961, intestato alla società Novartis Farma - Produtos Farmaceuticos, S.A. e prodotto da Alcon Cusi, S.A. e da S.A. Alcon-Couvreur, N.V., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20100 Milano.

Confezione: «Vigamox» - 5 mg/ml collirio, soluzione - 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 047469010 (in base 10) 1F8NGL (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: un ml di collirio contiene 5 mg di moxifloxacina (come moxifloxacina cloridrato, 5,45 *mg)*. Una goccia di collirio contiene 190 microgrammi di moxifloxacina. Eccipienti: sodio cloruro, acido borico, acqua depurata. Piccole quantità di sodio idrossido e acido cloridrico possono essere aggiunte per mantenere i normali livelli di acidità (pH).

Officine di confezionamento secondario

Pharm@idea S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);

Prespack, Jacek Karonski Poland, Skorzewo, ul. Sadowa 38. 60-185;

STM Pharma Pro S.r.l., strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: « 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 047469010.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 047469010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio Economico Europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02766

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nimotop».

Con determinazione aRM - 46/2019 - 3252 del 27 marzo 2019 è stata revocata, su rinuncia della Farmed S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NIMOTOP.

Confezione: 043164019.

Descrizione: «30 mg compresse rivestite» 36 compresse.

Paese di provenienza: Spagna

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A02767

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determinazione aRM - 47/2019 - 4069 del 27 marzo 2019 è stata revocata, su rinuncia della Pegaso S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: TOBRADEX - Confezione: 044795019 - Descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TOBRAL - Confezione: 044796011 - Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TOBRAL - Confezione: 044796023 - Descrizione: «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g - Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: CIPROXIN - Confezione: 044455018 - Descrizione: «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml - Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A02768

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».

Estratto determina IP n. 258 del 9 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN DUO 400 mg/5 ml + 57 MG/5 ml polvere per sospensione orale, flacone da 70 ml dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 15/265/00-C, intestato alla società Glaxosmithkline (Ireland) Limited e prodotto da Smithkline Beecham Pharmaceuticals, da Glaxo Wellcome Production e da Glaxosmithkiline Pharmaceuticals S.A., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n 1166/1168 - 00156 Roma (RM).

Confezione: «Augmentin» - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 039785112 (in base 10) 15Y4NS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione contiene:

principio attivo: Amoxicillina triidrato corrispondente a 80 mg di Amoxicillina e Potassio;

clavulanato corrispondente a 11,4 mg di Acido clavulanico;

eccipienti: magnesio stearato, aspartame (E951), crospovidone, gomma xantano, silice colloidale idrata, silice colloidale anidra, sodio benzoato, carmellosa sodica, aroma fragola (contenente maltodestrine).

Officine di confezionamento secondario:

Mediwin Limited con sede legale in Unit 13, Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Augmentin» - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 039785112.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Augmentin» - «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 039785112.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio Economico Europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02769

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Loette».

Estratto determina IP n. 255 del 9 aprile 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione. È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOETTE 100/20 microgramos comprimidos recubeiertos con pelicula, 63 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 65067 C.N 863407-1, intestato alla società Wyeth Farma S.A. e prodotto da Haupt Pharma Munster GMBH, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20100 Milano.

Confezione: «Loette» - «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse - Codice A.I.C. n. 047398019 (in base 10) 1F6H43 (in base 32).

Forma farmaceutica e contenuto: compresse rivestite con film. Astuccio contenente 1 confezione-calendario da 21 compresse rivestite inserita all'interno di una bustina protettiva in alluminio e 1 etichetta calendario adesiva da applicare al momento dell'utilizzo.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Levonorgestrel 0,100 mg e Etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, polacrilin potassio, magnesio stearato, macrogol 1450, ipromellosa, titanio diossido, ossido di ferro rosso sintetico, cera montanglicole.

Officine di confezionamento secondario:

Pharm@idea S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS);
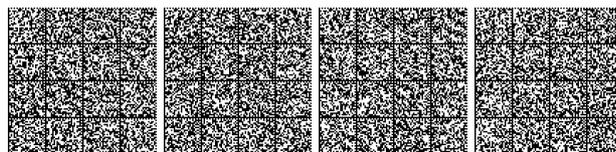
STM Pharma Pro S.r.l., strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

Prespack, Jacek Karonski Poland, Skorzewo, ul. Sadowa 38. 60-185.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Loette» - «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse - Codice A.I.C. n. 047398019.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Loette» - «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse - Codice A.I.C. n. 047398019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio Economico Europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02770

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria di Banca Carige S.p.a.

La Banca centrale europea (BCE) ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in combinato disposto con l'art. 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, e con l'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la proroga della procedura di amministrazione straordinaria fino al 30 settembre 2019.

(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29 ottobre 2013, pag. 63).

19A02755

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2019.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1246
Yen	125,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,634
Corona danese	7,4651
Lira Sterlina	0,86183
Fiorino ungherese	321,54
Zloty polacco	4,2887
Nuovo leu romeno	4,7512
Corona svedese	10,4325
Franco svizzero	1,1245
Corona islandese	133,6
Corona norvegese	9,6305
Kuna croata	7,4318
Rublo russo	73,268
Lira turca	6,3781
Dollaro australiano	1,5823
Real brasiliano	4,3558
Dollaro canadese	1,5042
Yuan cinese	7,5561
Dollaro di Hong Kong	8,8247
Rupia indonesiana	15927,71
Shekel israeliano	4,0255
Rupia indiana	78,3215
Won sudcoreano	1288,11
Peso messicano	21,439
Ringgit malese	4,6123
Dollaro neozelandese	1,6694
Peso filippino	58,633
Dollaro di Singapore	1,5243
Baht tailandese	35,942
Rand sudafricano	15,8562

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02818

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 aprile 2019.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1277
Yen	125,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,618
Corona danese	7,465
Lira Sterlina	0,86335
Fiorino ungherese	321,5
Zloty polacco	4,287
Nuovo leu romeno	4,761
Corona svedese	10,425
Franco svizzero	1,127
Corona islandese	133,8
Corona norvegese	9,619
Kuna croata	7,4342
Rublo russo	73,0029
Lira turca	6,4056
Dollaro australiano	1,5781
Real brasiliano	4,3471
Dollaro canadese	1,4984
Yuan cinese	7,5688
Dollaro di Hong Kong	8,844
Rupia indonesiana	15937,78
Shekel israeliano	4,0346
Rupia indiana	78,188
Won sudcoreano	1284,96
Peso messicano	21,3479
Ringgit malese	4,622
Dollaro neozelandese	1,6718
Peso filippino	58,682
Dollaro di Singapore	1,5255
Baht tailandese	35,804
Rand sudafricano	15,8215

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02819

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2019.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1279
Yen	125,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,608
Corona danese	7,4652
Lira Sterlina	0,86083
Fiorino ungherese	321,84
Zloty polacco	4,2833
Nuovo leu romeno	4,7605
Corona svedese	10,44
Franco svizzero	1,128
Corona islandese	134,2
Corona norvegese	9,5895
Kuna croata	7,4253
Rublo russo	72,86
Lira turca	6,4144
Dollaro australiano	1,5785
Real brasiliano	4,3301
Dollaro canadese	1,5032
Yuan cinese	7,5758
Dollaro di Hong Kong	8,8405
Rupia indonesiana	15959,79
Shekel israeliano	4,0351
Rupia indiana	77,9945
Won sudcoreano	1283,09
Peso messicano	21,2783
Ringgit malese	4,6328
Dollaro neozelandese	1,6697
Peso filippino	58,543
Dollaro di Singapore	1,5258
Baht tailandese	35,839
Rand sudafricano	15,7391

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02820
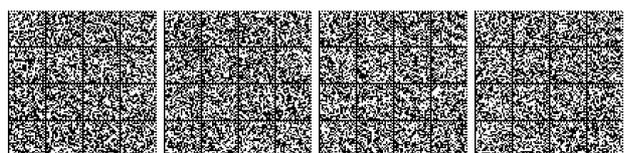
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 aprile 2019.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1264
Yen	125,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,606
Corona danese	7,4648
Lira Sterlina	0,86168
Fiorino ungherese	321,71
Zloty polacco	4,283
Nuovo leu romeno	4,7593
Corona svedese	10,437
Franco svizzero	1,1304
Corona islandese	135,2
Corona norvegese	9,5885
Kuna croata	7,4385
Rublo russo	72,659
Lira turca	6,4724
Dollaro australiano	1,576
Real brasiliano	4,3221
Dollaro canadese	1,5067
Yuan cinese	7,5672
Dollaro di Hong Kong	8,8354
Rupia indonesiana	15966,16
Shekel israeliano	4,0375
Rupia indiana	77,6855
Won sudcoreano	1285,17
Peso messicano	21,2826
Ringgit malese	4,6383
Dollaro neozelandese	1,6705
Peso filippino	58,506
Dollaro di Singapore	1,5254
Baht tailandese	35,848
Rand sudafricano	15,7752

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02821

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 aprile 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1321
Yen	126,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,623
Corona danese	7,4643
Lira Sterlina	0,8629
Fiorino ungherese	321,9
Zloty polacco	4,2796
Nuovo leu romeno	4,7598
Corona svedese	10,4788
Franco svizzero	1,1326
Corona islandese	135,2
Corona norvegese	9,602
Kuna croata	7,435
Rublo russo	72,6133
Lira turca	6,535
Dollaro australiano	1,5771
Real brasiliano	4,3884
Dollaro canadese	1,5082
Yuan cinese	7,5939
Dollaro di Hong Kong	8,8788
Rupia indonesiana	15954,12
Shekel israeliano	4,0389
Rupia indiana	78,2915
Won sudcoreano	1283
Peso messicano	21,236
Ringgit malese	4,658
Dollaro neozelandese	1,6748
Peso filippino	58,553
Dollaro di Singapore	1,5318
Baht tailandese	35,955
Rand sudafricano	15,7631

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A02822
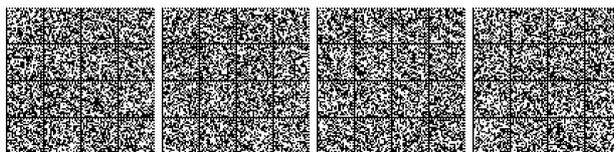
MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012597/XVJ(53) del 21 marzo 2019, le cartucce per aeromobili denominate «p/n 30903876», «p/n 30903933», «p/n 30903959», «p/n 862710-00» e «p/n 862700-00» sono riconosciute, su istanza del sig. Leonardo Denaro, titolare della licenza ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., in nome e per conto della società «ABL S.r.l.» con stabilimento sito in Pomezia (RM), via Monte D'Oro 31-bis/b, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *e)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella V categoria gruppo «E» dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati all'equipaggiamento di emergenza installato su aeromobili militari e civili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A02788

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015039/XVJ(53) del 21 marzo 2019, l'esplosivo denominato «AFC-700» è riconosciuto, su istanza del sig. Giancarlo Medici, rappresentante del titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S., in nome e per conto della società «U.E.E. Italia S.r.l.» con sede e stabilimento siti in via Canalescuro n. 9 - Aulla (MS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

19A02789

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009177/XVJ/CE/C del 4 aprile 2019, agli esplosivi denominati «Euronel 2 Connector» ed «Euronel 2 Duo», già classificati nella III categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)* del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017372/XVJ/CE/C del 24 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2016, è aggiunto il tempo di ritardo «33 ms» in accordo al certificato di aggiornamento UE del tipo n. ENB/D/152/17 Edizione 6, rilasciato dall'organismo notificato «Health and Safety Executive» (Inghilterra) in data 27 luglio 2017. Inoltre, per i soli detonatori «Euronel 2 In-Hole», «Euronel 2 Connector», «Euronel 2 Tunnel» e «Euronel 2 Starter Line» già classificati con il citato decreto ministeriale, in accordo al documento n. SVC4338165P rilasciato dall'«Health and Safety Executive» in data 5 maggio 2017, è attribuito, in alternativa al numero ONU 0360 1.1B, il numero ONU 0500 1.4S solo se imballati come da istruzioni d'imballaggio P131 nell'ADR con le seguenti caratteristiche:

imballaggio interno: sacchetti in plastica;

imballaggio intermedio: pannelli in cartone dello spessore di 4 mm all'interno di una gabbia in rete delle dimensioni di circa 382 mm (lunghezza) x 282 mm (larghezza) x 212 mm (altezza). La gabbia in rete dovrà essere realizzata con filo d'acciaio del diametro di almeno 1,2 mm, con una dimensione massima della maglia non superiore a 12,5 mm;

metodo di chiusura: fermi torcenti in acciaio;

imballaggio esterno: scatola in fibra di cartone.

Per gli esplosivi suddetti il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della ditta «Sei Epc Italia S.p.A.» della licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per il deposito di prodotti esplosivi di I, II, III e V categoria sito nel Comune di Tivoli (RM) - loc. La Botte, ha prodotto la citata documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

19A02790

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-104) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
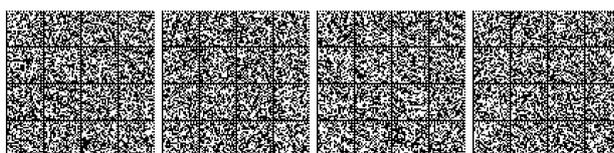
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.